



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 1 DEL 10-01-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE MESSA ALLA PROVA TRA UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA - COMO - LECCO - SONDRIO - VARESE E COMUNE DI PORLEZZA.

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di Gennaio, alle ore 15:54, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il D.P.R. del 5 Aprile 2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Porlezza;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Premesso che presso l'Ufficio esecuzione penale esterna di Como –Lecco –Sondrio Varese (UEPE) è attiva una convenzione con i seguenti obiettivi:

- Promuovere azioni di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale esterna;
- Promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività di volontariato a favore della collettività da parte delle persone in esecuzione penale esterna;
- Favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione aderenti ad un progetto di reinserimento che preveda attività di volontariato;
- Avviare convenzioni operati con gli Enti pubblici, privati e del Terzo Settore per la concretizzazione del suddetto protocollo;

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

Vista la Legge n. 354/75, e successive modifiche, e in particolare l'art.47 che prevede che "l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato";

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

- all'art. 1, comma 2 che il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale;
- all'art. 27 che venga favorita una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa;
- all'art. 68, comma 6, che le direzioni degli Istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";
- all'art. 118, comma 8 lett. d) che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo;

Visto che la legge n. 671/2014 ha innovato l'ordinamento penale introducendo:

- l'art. 168 bis c. 2 C.P., che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta (..) altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita I...) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";

-l'art. 464 bis C. 4 lett. b) C.P.P., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, 'le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

Vista la L. n.328/2000 'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali' che prevede:

-all'art. 6, che i comuni nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria

-all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

Vista la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato e la L.383/2000 sulle associazioni di promozione sociale;

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso :

una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;

azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Considerato che l'UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che:

-Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art.2, comma 1 del DM n.88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art.168 bis codice penale;

-Il Comune di Porlezza rientra tra gli Enti presso i quali a norma del citato decreto ministeriale n.88/2015, possono essere svolti lavori di pubblica utilità, mediante stipula di apposita convenzione; L'Ente si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e istituzionali;

Visto lo schema di convenzione trasmesso dall'UEPE di Como allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover aderire alla Convenzione in parola ritenendo l'istituto della 'messa alla prova attraverso l'espletamento di una prestazione di pubblica utilità, vada incentivato e diffuso in quanto si ispira ad una funzione rieducativa e vantaggiosa per il condannato, oltre che utile per la collettività in cui viene inserito;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica, non comportando il presente provvedimento alcun onere di spesa a carico dell'Ente;

-il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-il D.lgs. n. 198/2006 e ss. mm. ed ii.;

-Assunti i poteri del Consiglio;

DELIBERA

-di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente al fine di farne parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra il Comune di Porlezza e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Tribunale di Como, per lo svolgimento del c.d. "lavoro di pubblica utilità" presso il Comune di Porlezza, per i condannati sottoposti a misure alternative alla detenzione;

-di autorizzare il Rappresentante Legale di questo Comune alla formale stipula e sottoscrizione della Convenzione.

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di spesa a carico dell'Ente;

-di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs.267/2000;

Inoltre, il Commissario Straordinario-assunti i poteri del Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 1 del 10-01-2017

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino

CONVENZIONE TRA
UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA - COMO-LECCO-SONDRIO-VARESE
COMUNE di PORLEZZA

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Como – Lecco – Sondrio – Varese (di seguito denominato UEPE), codice fiscale 95123650137, nella persona del direttore Dr.ssa Stefania Scarpinato, nato a Roma, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'UEPE, in via Antonio Sant'Elia n. 11 - Como

e il Comune di Porlezza codice fiscale 0542250139, nella persona del Commissario Straordinario Dr. Domenico Roncagli nato a Cercola (Na) il 15/03/1965, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale del Comune di Porlezza in Via Garibaldi n. 66

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

Vista la Legge n. 354/75, e successive modifiche, e in particolare l'art.47 che prevede che "l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato";

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

- all'art. 1, comma 2 che il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale;
- all'art. 27 che venga favorita una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa;
- all'art. 68, comma 6, che le direzioni degli Istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";
- all'art. 118, comma 8 lett. d) che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

Visto che la legge n. 671/2014 ha innovato l'ordinamento penale introducendo:

- l'art. 168 bis c. 2 C.P., che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta (..) altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita I...) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";
- l'art. 464 bis C. 4 lett. b) C.P.P., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, "le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale";

Vista la L. n.328/2000 'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali' che prevede:

- a) all'art. 6, che i comuni nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria

b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

Vista la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato e la L.383/2000 sulle associazioni di promozione sociale;

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso :

- una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Considerato che l'UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che l'Ente si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie ed istituzionali;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale; promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività; favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Art. 2

Impegno delle parti

L'UEPE. si impegna a:

- collaborare con il Comune di Porlezza per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- segnalare al Comune di Porlezza il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti l'UEPE fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dall'ente convenzionato;

- comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione/sospensione del processo con messa alla prova all'interno, con il quale l'ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;
- preparare ed accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

Il Comune si impegna a:

- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena/ammesse alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
- collaborare con l'UEPE per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione, e per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti;
- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;
- designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'UEPE;
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'UEPE, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari dell'affidato/imputato, mettendoli a disposizione dell'UEPE con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei dell'affidato/imputato;
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia dell'attività prestata.

Art. 3

Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. E' da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Como.

Como,

Il Direttore dell'UEPE

Il Rappresentante del Comune

Deliberazione n. 1 del 10-01-2017

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino